Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 aprile 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 88 DEL 9 APRILE 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione delle obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 % trentacinquennali - 5 % trentennali - 5 % trentacinquennali - 5,50 % trentennali - 6 % trentennali, effettuata il 1° aprile 1966.

(3181)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di obbligazioni Serie speciale di credito comunale 4,50 % « Città di Palermo », 5 % « Città di Milano », 5 % « Città di Roma », effettuata il 1° aprile 1966.

(3182)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Officine Viberti Torino, società per azioni:** Obbligazioni 7 % - 1957 sorteggiate il 23 marzo 1966. — **« Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, anonima in Milano:** Obbligazioni 5,50 % - 1962-1980 sorteggiate il 28 marzo 1966. — **Comune di Savona:** Obbligazioni prestito civico 5 % - 1919 sorteggiate il 21 marzo 1966. — **S.A.A.D.E - Società per azioni albergo des etrangers, in Sanremo:** Abbruciamento di obbligazioni estratte il 2 luglio 1965. — **Società Azionaria Vermouth Aperitivi Spumanti - F.lli Gancia & C. - S.A.V.A.S., in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1966. — **S.p.a. Fabbrica Accumulatori Napoli - « SAFA-Napoli »:** Obbligazioni sorteggiate il 4 aprile 1966. — **DECOX di Dotti & C, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1966. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Sorteggio di obbligazioni, emissione 1962. — **Trans World Fuels Company, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 23 marzo 1966. — **« Immobiliare Procida 3 S.p.a. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1966. — **« Immobiliare TIS s.p.a. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1966. — **Fornaci Saudino R.D.B., società per azioni, in Sarzana:** Rimborso VI quota prestito 6,50 % - 1960. — **Fornaci Saudino R.D.B., società per azioni, in Sarzana:** Rimborso II quota prestito 6,50 % - 1962

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Mercoledì 2 marzo, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Carl Brynolf Julius Eng, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Svezia.

Mercoledì 2 marzo, alle ore 12,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Ricardo Subirana y Lobo, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato quale Ambasciatore di Cuba.

(2339)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1965, n. 1693.

Regolamento concernente disposizioni sulle note di qualifica e sui rapporti informativi dei professori e delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 8 della legge 10 ottobre 1957, n. 1036, che detta norme sullo stato giuridico ed economico del personale degli educandati femminili dello Stato e le disposizioni ivi richiamate;

Visti i regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312, sull'ordinamento degli aducandati femminili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le disposizioni legislative vigenti sui professori e sui maestri elementari, di ruolo e non di ruolo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I

NOTE DI QUALIFICA PER I PROFESSORI DELLE SCUOLE SECONDARIE ANNESSE AGLI EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO

Art. 1.

Redazione delle note

Per ciascun professore di ruolo delle scuole d'istruzione secondaria annesse agli educandati femminili dello Stato sono redatte ogni anno, nel mese stabilito dalle disposizioni vigenti per i professori delle altre scuole statali di istruzione secondaria, note di qualifica che si concludono con il giudizio sintetico di « ottimo » o « valente » o « buono » o « sufficiente » o « insufficiente ». Le note si riferiscono all'anno scolastico nel quale sono compilate.

Il giudizio deve essere motivato.

Art. 2.

Organo competente

Le note di qualifica sono redatte dalla direttrice dell'educandato la quale formula anche il giudizio sintetico.

Nel caso in cui la direzione delle scuole sia affidata a un preside, le note e il giudizio sono di competenza di quest'ultimo.

Art. 3.

Comunicazione del giudizio

Il giudizio sintetico è comunicato su apposito modulo al professore che lo sottoscrive per presa visione.

Qualora ne faccia richiesta, il professore ha diritto di prendere integrale visione anche delle note di qualifica, sempre che abbia avanzato ricorso ai sensi del successivo art. 4.

Art. 4.

Ricorso

Contro il giudizio sintetico è ammesso ricorso secondo le disposizioni vigenti per i professori delle altre scuole statali di istruzione secondaria.

Art. 5.

Professori non di ruolo

Per le note di qualifica relative ai professori non di ruolo degli educandati, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, salvo quanto disposto dal successivo art. 6.

Art. 6.

Ricorso dei professori non di ruolo

Contro il giudizio attribuitogli il professore non di ruolo ha facoltà di ricorrere secondo le disposizioni vigenti per i professori non di ruolo delle altre scuole statali di istruzione secondaria.

TITOLO II

RAPPORTO INFORMATIVO PER LE MAESTRE ISTITUTRICI DEGLI EDUCANDATI

Art. 7.

Redazione del rapporto

Per ogni maestra istitutrice di ruolo degli educandati femminili dello Stato, è redatto, nel mese di agosto di ogni anno, un rapporto informativo, che si riferisce all'anno scolastico nel quale è compilato.

Il rapporto informativo è compilato secondo il modello allegato al presente decreto, sulla base dei seguenti elementi di giudizio:

preparazione e capacità professionale;

attitudine all'esercizio della funzione educativa;

attitudine e preparazione allo svolgimento di funzioni didattiche;

doti intellettuali e di cultura.

Il rapporto informativo si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo » o « distinto » o « buono » o « mediocre » o « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Art. 8.

Organo competente

Il rapporto informativo è redatto dalla direttrice dell'educandato, la quale formula anche il giudizio complessivo.

Art. 9.

Comunicazione

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo alla maestra istitutrice, che lo sottoscrive per presa visione.

Qualora ne faccia richiesta, la maestra istitutrice ha diritto di prendere integrale visione anche del rapporto informativo.

Art. 10.

Ricorso

La maestra istitutrice ha facoltà di ricorrere, contro il giudizio complessivo, al provveditore agli studi.

Il ricorso, indirizzato al provveditore agli studi, deve essere presentato, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio complessivo, alla direttrice che lo inoltra senza indugio.

La decisione del provveditore agli studi è provvedimento definitivo.

Art. 11.

Maestre istitutrici non di ruolo

Le disposizioni del presente titolo II si applicano anche alle maestre istitutrici non di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 1° agosto 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 82. — VILLA

EDUCANDATO FEMMINILE DELLO STATO DI

. . . .

RAPPORTO INFORMATIVO PER L'ANNO . . .

Maestra istitutrice . . . .

nata a . . . . il . . . .

Titolo di studio posseduti . . . .

Conoscenza di lingue straniere . . . .

In servizio nell'educandato dal . . . .

Funzioni alle quali è addetta . . . .

Preparazione e capacità professionale . . . .
(Riferita alle funzioni espletate)

Attitudine alla funzione educativa . . . .

Attitudine alla funzione docente . . . .
(Da compilare soltanto se l'interessata è stata addetta all'insegnamento oppure nel caso in cui non vi sia stata addetta per comprovata insufficiente attitudine)

Altri eventuali elementi che si ritenga di porre in rilievo . . . . . .

. . . .

Giudizio complessivo . . . .

La direttrice

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

EDUCANDATO FEMMINILE DELLO STATO DI

. . . .

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEL GIUDIZIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA MAESTRA ISTITUTRICE

per l'anno . . . . .

Giudizio complessivo: . . . .

La direttrice

Per presa visione

Firma dell'interessata . . . . . .

Data . . . .

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1966, n. 151.

Autorizzazione all'Automobile Club di Livorno ad acquistare un immobile.

N. 151. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Livorno viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla signora Maria Luisa Pancalli, per il prezzo di lire 1.500.000, l'appezzamento di terreno sito nel comune di Collesalvetti — frazione Vicarello — esteso mq. 8180, per costruirvi gli uffici della propria delegazione ed una stazione di rifornimento carburanti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1966, n. 152.

Riconoscimento della personalità giuridica della pia unione « Seguimi », con sede principale in Sansepolcro (Arezzo) e sede secondaria in Roma.

N. 152. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della pia unione « Seguimi », con sede principale in Sansepolcro (Arezzo) e sede secondaria in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1966, n. 153.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia, con sede in Morlupo (Roma), della Congregazione delle Ancelle del Santissimo Sacramento.

N. 153. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Generalizia, con sede in Morlupo (Roma), della Congregazione delle Ancelle del Santissimo Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 154.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto, denominata « Villa Santa Maria », nel comune di Borgo Tossignano (Bologna).

N. 154. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto, denominata « Villa Santa Maria », con sede in frazione Tossignano del comune di Borgo Tossignano (Bologna), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 106. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1966.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, in ordine al servizio dei certificati speciali di credito emessi a termine dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1964, n. 1403.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 dicembre 1964, n. 1403, concernente le modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 1403, con cui, al fine di provvedere i mezzi necessari al pagamento di quanto dovuto dallo Stato alle Società predette, si è autorizzato il Ministro per il tesoro ad emettere speciali certificati di credito;

Visto il proprio decreto n. 336718/40 in data 10 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1965, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 391, con cui, in esecuzione dell'art. 2 della ripetuta legge n. 1403, è stata disposta l'emissione di speciali certificati di credito per un importo in valore nominale di lire 68 miliardi, all'interesse del 5% annuo pagabili a semestralità posticipate, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, rimborsabili in 10 annualità, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1967 e l'ultima il 1° luglio 1976, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto in particolare l'art. 8 del suindicato decreto del 10 maggio 1965, con cui si è affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo delle sottoscrizioni effettuate, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, e si è stabilito, inoltre, che i rapporti conseguenti alle operazioni predette saranno regolati con separato decreto ministeriale;

Visto che la Banca d'Italia, con quietanza n. 27930 del 20 maggio 1965, ha provveduto a versare al capitolo 5014, Capo X, del quadro di classificazione delle entrate statali per l'esercizio finanziario 1965, l'importo netto derivante dal collocamento dei certificati di credito sopracitati, ammontante a L. 65.752.221.000;

Ritenuto che si debba far luogo alla regolazione dei conseguenti rapporti con la Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito, nell'importo indicato dal piano di ammortamento allegato al decreto n. 336718/40 del 10 maggio 1965, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1965, mediante mandato pagabile presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma con quietanza dei rappresentanti pro-tempore della Banca stessa o dei loro sostituti.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole di interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1%, denominato « Ministero del tesoro - certificati di credito 5% scadenza 1° luglio 1976 », sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e per capitale (per le cedole 5 anni dopo la data di scadenza e per i certificati 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno, versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati allo esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Il rimborso a persone fisiche dei certificati non gravati da ipoteche o da vincoli sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi per il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, si adotterà in quanto applicabile, la procedura prevista per i titoli del debito pubblico.

Art. 6.

I titoli e le domande presentati per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno trasmessi dalle filiali della Banca d'Italia direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, n. 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative, giusta l'art. 3 della legge 13 dicembre 1964, n. 1403.

Le spedizioni da parte sia dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le Sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di certificati di debito pubblico e dei pieghi valori, in quanto applicabili ai certificati di credito.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e del rimborso dei titoli verrà corrisposto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 136 milioni, pari allo 0,20 % sul valore nominale di lire 68 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di lire 68 milioni, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al rimborso del prestito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1966
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 186

(2699)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1966.

Ricostituzione della Commissione incaricata di esaminare le domande intese ad ottenere la franchigia daziaria per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia daziaria per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 771, che approva il regolamento di esecuzione della citata legge 21 maggio 1956, n. 694;

Vista la legge 5 luglio 1962, n. 992, che proroga il termine di validità della predetta legge n. 694;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione della Commissione prevista dall'articolo 3 del menzionato regolamento, allo scopo di esaminare le istanze di franchigia daziaria, relative ad importazioni effettuate entro il 31 dicembre 1963;

Viste le designazioni fatte dal Ministero delle finanze, dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dalla Associazione mineraria italiana;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, la Commissione prevista dall'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 771, è così ricostituita:

Cerulli ing. Paolo, direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, presidente;

Parise dott. Guido, ispettore generale, addetto alla Direzione generale delle miniere;

Bellei ing. Crescenzio, ispettore generale, addetto alla Direzione generale della produzione industriale, sostituito, in caso di assenza od impedimento, dal geom. Pietro Riposati, perito capo;

Guadagnini dott. Michelangelo, direttore di divisione, designato dal Ministero delle finanze;

Panizza ing. Luca, in rappresentanza delle Industrie metalmeccaniche, designato dalla Confederazione generale dell'Industria italiana, sostituito, in caso di assenza od impedimento, dal prof. dott. Valentino Comello;

Bronzini ing. Siro, in rappresentanza dell'Industria estrattiva, designato dall'Associazione mineraria italiana, sostituito in caso di assenza od impedimento, dall'ing. Vinicio Di Cocco.

Art. 2.

Le funzioni di segreteria saranno disimpegnate dal dott. Giuseppe Porta, direttore di sezione, e, in via alternativa, in caso di assenza od impedimento, dal dottor Luigi Ricerca, primo segretario del Corpo delle miniere.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 4.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul cap. 1152, art. 2, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per il corrente esercizio finanziario e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1966
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 214

(2667)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1966.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, con il quale si approva il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, n. 359, di integrazione della composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Visto l'art. 1 della legge 3 maggio 1955, n. 408, sulla disciplina del versamento dei contributi obbligatori all'Ente di cui trattasi;

Visti i propri decreti in data 8 agosto 1962 e 24 luglio 1965, concernenti, rispettivamente, la costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente e la integrazione degli organi medesimi;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1963 relativo alla nomina dell'on. Angelo Priore a presidente dell'Ente medesimo;

Considerato che gli Organi di amministrazione e di controllo dell'Ente predetto sono scaduti per compiuto triennio di durata in carica e che pertanto si rende necessario procedere alla loro ricostituzione;

Considerato che ai sensi degli articoli 5 e 9 del vigente statuto dell'Ente nel testo modificato dal decreto presidenziale 31 gennaio 1965, n. 359 devono essere designati dalle rispettive Organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio di rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Maggiani Giuseppe, Montefusco Michele e Proto cap. Andrea, in rappresentanza dei marittimi;

Aghina dott. Giacomo, Porta Figari dott. Adolfo e Tucci avv. Vittorio, in rappresentanza degli armatori;

Peloso dott. Luciano, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Geremicca dott. Nicola, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Conte dott. Domenico, in rappresenanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è composto come segue:

Presidente:

Mariani dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Membri:

Giordano dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Nicolini dott. Renato, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Auricchio dott. rag. Giuseppe, in rappresentanza dei marittimi;

Garofalo prof. dott. Francesco, in rappresentanza degli armatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(2863)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1966.

Autorizzazione alla S.p.A. « Silos Granari del Candiano » ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Ravenna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 29 maggio e 21 dicembre 1933, 1° luglio 1959 e 22 gennaio 1963, con i quali la S.p.A. « Silos Granari del Candiano » con sede in Ravenna è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Ravenna un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 30 marzo 1965, con la quale detta Società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare gli impianti del Magazzino generale con un capannone a struttura metallica di nuova costruzione della capacità di q.li 50.000, da adibire al deposito di cereali nazionali, nazionalizzati ed esteri, previa demolizione del vecchio magazzino di minore capienza, contrassegnato con il numero 13 nelle planimetrie presentate a corredo della stessa istanza;

Vista la deliberazione n. 199 del 15 aprile 1965, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visto il certificato dell'Ufficio del genio civile di Ravenna attestante la regolare esecuzione dei lavori di costruzione del predetto capannone metallico, in base a progetto precedentemente approvato, rilasciato in data 25 agosto 1965;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. « Silos Granari del Candiano », con sede in Ravenna, è autorizzata ad ampliare gli impianti del proprio Magazzino generale, sito in Ravenna, con il capannone metallico della capacità di q.li 50.000, costruito in sostituzione del demolito fabbricato n. 13, meglio descritto nel progetto presentato a corredo della istanza citata nelle premesse del presente decreto.

In detto capannone possono essere depositati cereali nazionali, nazionalizzati ed esteri.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel suindicato capannone metallico si osserveranno le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1966

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
SCARLATO

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(3184)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società per azioni Cotonificio Cantoni, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società per azioni Cotonificio Cantoni, con sede in Milano, via Santa Maria Fulcorina n. 6, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi

della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con decreto ministeriale in data 22 novembre 1963;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società per azioni Cotonificio Cantoni, con sede in Milano, via Santa Maria Fulcorina n. 6, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Milano con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Milano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2703)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1966.

Sostituzione di un membro effettivo del Collegio sindacale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, con cui è stato approvato lo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, che ha istituito il Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il proprio decreto 8 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti in data 21 luglio 1964, al registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 352, riguardante la nomina del Collegio dei sindaci dell'Istituto suddetto, per il periodo di un triennio;

Vista la lettera in data 7 gennaio 1966 con cui il dottor Giovanni Persico, membro effettivo del sopracitato Collegio in rappresentanza del Ministero del tesoro, ha rassegnato le dimissioni, in quanto destinato ad altro incarico;

Vista la nota 29 dicembre 1965, n. 349045/40, con cui il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - ha designato l'ispettore generale dott. Saturnino Colitto quale proprio rappresentante nel Collegio di cui trattasi, in sostituzione del dimissionario dott. Persico;

Decreta:

Il dott. Saturnino Colitto, ispettore generale nei ruoli del Ministero del tesoro, è nominato membro effettivo del Collegio dei sindaci dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Giovanni Persico, dimissionario.

La nomina s'intende effettuata per il restante periodo del triennio in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1966

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1966
Registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 235

(2538)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1966.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria con un quarto esperto, con un quarto rappresentante dei sindacati dei lavoratori, nonchè con i rappresentanti della cooperazione e delle categorie degli artigiani e dei coltivatori diretti;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria i signori:

Baiocco avv. Stelvio, esperto;

Napoli dott. Renato, rappresentante dei lavoratori;

Cesqui Alessandro, rappresentante della cooperazione;

Belardinelli Mario, rappresentante della categoria degli artigiani;

Pirami comm. dott. Elio, e Goracci Alberto, rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(2591)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLIV Fiera di Padova-Campionaria Internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLIV Fiera di Padova-Campionaria Internazionale » che avrà luogo a Padova dal 31 maggio al 13 giugno 1966 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(2688)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1966.

Approvazione di una modifica delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentata dalla Società Assicuratrice Industriale, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Assicuratrice Industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, una modifica delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita, attualmente in vigore, presentata dalla Società Assicuratrice Industriale, con sede in Torino.

Roma, addì 25 marzo 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(3086)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di nove società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 febbraio 1966 le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa di « Consumo », con sede in Campodipietra (Campobasso), costituita per rogito De Feo in data 24 gennaio 1920;

2) Società cooperativa « Circolo ricreativo combattenti e reduci », con sede in Guglionesi (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 6 settembre 1956, repertorio 20084;

3) Società cooperativa « Lavoro agricolo », con sede in Aiello Calabro (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 7 febbraio 1945, repertorio 2839;

4) Società cooperativa « La Benefica », con sede in Frosinone, costituita per rogito Marini in data 18 luglio 1945, repertorio 32;

5) Società cooperativa « Ortofrutticola Raianese », con sede in Raiano (L'Aquila), costituita per rogito Sammarco in data 9 aprile 1959, repertorio 359;

6) Società cooperativa edilizia « Italia 61 », con sede in Latina, costituita per rogito Checchi in data 21 luglio 1961, repertorio 20542;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori Autotrasporti », con sede in Massa, costituita per rogito Francesini in data 10 maggio 1945, repertorio 15764;

8) Società cooperativa « Ricerche Minerarie Italia », con sede in Pontenuovo di Torgiano (Perugia), costituita per rogito Duranti in data 18 gennaio 1953, repertorio 4179;

9) Società cooperativa artigiana « Julia », con sede in Spello (Perugia), costituita per rogito Petrucci in data 8 marzo 1961, repertorio 10836.

(2791)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1966, la provincia di Agrigento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 454.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3045)

Autorizzazione alla provincia di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1966, la provincia di Caltanissetta viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 494.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3046)

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1966, il comune di Cessaniti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.377.224, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2896)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1966, il comune di Torre del Greco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 866.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2897)

Determinazione per la Direzione generale dell'assistenza pubblica degli atti vincolati, istruttori e di mera esecuzione, di comunicazione e di certificazione di competenza, rispettivamente, del direttore generale, dei direttori di sezione o qualifiche equiparate, dei consiglieri o qualifiche equiparate.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto di pari data, con il quale si è provveduto a delegare al direttore generale ed ai direttori di divisione della Direzione generale dell'assistenza pubblica, alcune attribuzioni nelle materie di competenza della predetta Direzione generale;

Visti gli articoli 155, da 158 a 160 e 195 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Determina:

Per la Direzione generale dell'assistenza pubblica, gli atti vincolati di competenza del direttore generale; gli atti di mera esecuzione ed istruttori di competenza dei direttori di sezione e qualifiche equiparate; le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri e qualifiche direttive equiparate, ai sensi rispettivamente degli articoli 155, 158 e 159 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

PER TUTTI I SERVIZI

A) *Atti vincolati di competenza del direttore generale*:

1) provvedimenti di diniego su istanze o proposte, per difetto di presupposti obiettivi non valutabili discrezionalmente;

2) provvedimenti esecutivi di decisioni o sentenze passate in giudicato;

3) atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti alla Amministrazione nell'ambito dei servizi della Direzione generale;

4) istruzioni particolari alle Prefetture circa la concreta utilizzazione di contributi assistenziali.

B) *Atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione e dei direttori di ragioneria di 2ª classe*:

1) solleciti diretti ad altri Uffici, quando non contengano richiami, rilievi o istruzioni particolari;

2) trasmissione agli altri Uffici della Direzione generale di atti o di notizie, per quanto di competenza.

C) *Comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri e dei vice direttori di ragioneria*:

1) rilascio di copie conformi di atti e documenti, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 15 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

2) adempimenti istruttori relativi a pratiche, nei limiti degli incarichi conferiti dai superiori.

SEGRETERIA PARTICOLARE E DIVISIONE AFFARI GENERALI

A) *Atti istruttori e di mera esecuzione*:

a) *di competenza dei direttori di sezione*:

1) richieste di informazioni relative a domande di sussidi individuali di assistenza;

2) richieste di informazioni, documenti e dati relativi a domande di contributi da parte di enti ed organismi assistenziali;

3) richieste di informazioni, documenti e dati relativi agli Istituti di Patronato di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75;

4) adempimenti istruttori relativi all'applicazione della Convenzione internazionale per il recupero degli obblighi alimentari all'estero (legge 23 marzo 1958, n. 338);

5) adempimenti istruttori relativi alla posizione del personale in servizio presso la Direzione generale;

6) altri eventuali adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi alle materie di competenza della divisione;

b) *di competenza del direttore di ragioneria di 2ª classe*:

1) adempimenti istruttori relativi alla liquidazione di spese afferenti ai capitoli di bilancio amministrati dalla divisione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale e alla Corte dei conti, nei casi previsti, dei provvedimenti di impegno di spese e della relativa documentazione;

3) richieste, per i rendiconti di spese prodotti dai funzionari delegati, della documentazione giustificativa;

4) richieste di accertamenti e di documenti relativi ad eseguiti pagamenti;

5) ogni altro adempimento istruttorio o di mera esecuzione connesso all'espletamento dei servizi contabili della divisione.

B) *Comunicazioni e certificazioni*:

a) *di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazioni alle persone e agli enti interessati dei provvedimenti adottati nell'ambito dei servizi della divisione;

2) rilascio di certificazioni e di attestazioni in conformità agli atti della divisione;

b) *di competenza dei vice direttori di ragioneria*:

1) comunicazioni di avvenute emissioni di ordinativi di pagamento.

UFFICIO STUDI

A) *Atti istruttori e di mera esecuzione*:

a) *di competenza dei direttori di sezione*:

1) richieste di notizie, dati e documentazioni occorrenti per studi giuridici, sociali e statistici in materia assistenziale.

DIVISIONE VIGILANZA E TUTELA

A) *Atti istruttori di mera esecuzione*:

a) *di competenza dei direttori di sezione*:

1) richieste di adempimenti obbligatori, di documenti e notizie sulle domande o proposte di erezione in ente morale, di riforma dell'amministrazione e di mutazione nel fine delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

2) trasmissione dei decreti presidenziali di riconoscimento giuridico di dette istituzioni al Ministero di grazia e giustizia per il visto del Ministro Guardasigilli e per l'inserzione — previa registrazione da parte della Corte dei conti — nella Raccolta delle leggi e decreti nonchè per la pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*;

3) trasmissione alla Corte dei conti, per la registrazione, dei decreti presidenziali di approvazione delle riforme concernenti dette Istituzioni;

4) trasmissione alle prefetture, per l'esecuzione, dei decreti suindicati;

5) richiesta di notizie e atti occorrenti per la trattazione degli affari contenziosi di competenza della divisione;

6) trasmissione delle decisioni del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 87 del reg. 17 agosto 1907, n. 642;

7) trasmissione degli avvisi di udienza del Consiglio di Stato;

8) trasmissione alla Corte dei conti, per la registrazione, dei decreti del Presidente della Repubblica di decisione dei ricorsi straordinari;

9) trasmissione alle prefetture, per l'esecuzione, dei decreti suindicati, nonchè dei decreti ministeriali di decisione dei ricorsi gerarchici;

10) adempimenti istruttori in materia di affitto, indennità di requisizione e risarcimento danni per locali occupati per fini assistenziali;

11) trasmissione alla Ragioneria centrale e alla Corte dei conti, nei casi previsti, dei decreti ministeriali di liquidazione di somme dovute dall'Amministrazione per i titoli di cui al punto precedente;

12) adempimenti istruttori riguardanti i provvedimenti emanati dagli enti nazionali di assistenza soggetti a controllo del Ministero, nonchè dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dai comitati di soccorso e da altre istituzioni temporanee soggetti all'alta vigilanza del Ministero;

13) adempimenti istruttori riguardanti l'esercizio della vigilanza sul Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma ed i provvedimenti del Pio istituto medesimo soggetti all'approvazione della speciale Commissione di tutela;

14) atti preliminari ed istruttori riguardanti nomine ministeriali alle cariche di amministratori di enti nazionali assistenziali o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

15) istruttoria delle istanze dirette al collocamento presso enti assistenziali di personale già appartenenti ad enti similari dei territori occupati nelle zone di confine, nonchè delle pratiche relative alla sistemazione, ad ogni effetto, della posizione del personale predetto;

16) atti preliminari ed istruttori relativi all'erogazione dei contributi annuali previsti dalle apposite leggi, in favore dell'Opera nazionale ciechi civili, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dell'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio;

17) altri eventuali adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi alle materie di competenza della divisione.

B) *Comunicazioni e certificazioni*:

a) *di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazioni alle persone e agli enti interessati dei provvedimenti adottati nell'ambito dei servizi della divisione;

2) rilascio di certificazioni e di attestazioni in conformità agli atti della divisione.

DIVISIONE ASSISTENZA GENERICA

A) *Atti istruttori e di mera esecuzione*:

a) *di competenza dei direttori di sezione*:

1) richieste di informazioni e di dati relativi a domande di assegnazioni di fondi sui capitoli di bilancio amministrati dalla divisione;

2) richieste di notizie e atti nonchè di notificazione delle decisioni, per i ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato e per quelli amministrativi;

3) trasmissione alla Corte dei conti, per la registrazione, dei decreti del Presidente della Repubblica di decisione dei ricorsi straordinari;

4) istruttoria sulle domande di ammissione all'assistenza dei rimpatriati dal Congo, dal Katanga e dall'Algeria;

5) altri eventuali adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi alle materie di competenza della divisione;

b) *di competenza del direttore di ragioneria di 2ª classe*:

1) adempimenti istruttori relativi alla liquidazione di spese afferenti ai capitoli di bilancio amministrati dalla divisione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale e alla Corte dei conti, nei casi previsti, dei provvedimenti di impegno della spesa e della relativa documentazione;

3) richieste, per i rendiconti di spesa prodotti dai funzionari delegati, della documentazione giustificativa;

4) richieste di accertamenti e di documenti relativi ad eseguiti pagamenti;

5) ogni altro adempimento istruttorio e di mera esecuzione connesso all'espletamento dei servizi contabili della divisione.

B) *Comunicazioni e certificazioni*:

a) *di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazioni alle persone e agli enti interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione;

2) rilascio di certificazioni edi attestazioni in conformità agli atti della divisione;

b) *di competenza del vice direttore di ragioneria*:

1) comunicazioni di avvenute emissioni di ordinativi di pagamento.

DIVISIONE ASSISTENZA IN NATURA

A) *Atti vincolati di competenza del direttore generale*:

1) dichiarazione di esclusione e di eventuale riammissione nei confronti di ditte o persone che nell'eseguire contratti si siano rese colpevoli di negligenza o malafede (art. 68 reg. contabilità generale dello Stato);

2) provvedimenti con i quali vengono applicate penalità tassativamente predeterminate ed obbligatorie nei confronti di ditte inadempienti;

3) provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

4) provvedimenti relativi a cessioni di credito richieste da ditte fornitrici.

B) *Atti istruttori di mera esecuzione*:

a) *di competenza dei direttori di sezione*:

1) richiesta di informazioni relative alle ditte che hanno avanzato domanda per conseguire l'iscrizione nell'albo dei fornitori della direzione generale;

2) adempimenti istruttori per l'acquisto di materiali assistenziali ed accessori, a mezzo di licitazione o di trattativa privata, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

3) richiesta di visti di congruità sui prezzi dei preventivi al competente Ufficio tecnico erariale;

4) trasmissione alle ditte aggiudicatarie di avvisi della decorrenza dei termini per la consegna della merce e dei termini per la registrazione fiscale dei contratti;

5) richieste di notizie e dati nonchè di notificazione di sentenze, relativamente a procedimenti instaurati davanti all'autorità giudiziaria ordinaria in materia di contratti e di forniture di competenza della divisione;

6) richieste di informazioni e di atti, nonchè di notificazione delle decisioni, per i ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato e per quelli amministrativi;

7) trasmissione alla Corte dei conti, per la registrazione, dei decreti del Presidente della Repubblica di decisione dei ricorsi straordinari;

8) richieste di informazioni su istanze di istituti assistenziali dirette ad ottenere assegnazioni di materiale assistenziale;

9) richieste di informazioni su istanze di singoli dirette ad ottenere l'assegnazione di materiale assistenziale;

10) autorizzazione al consegnatario del Magazzino centrale per l'introito della merce;

11) altri eventuali adempimenti istruttori e di mera esecuzione nella materia di competenza della divisione;

b) *di competenza del direttore di ragioneria di 2ª classe*:

1) adempimenti istruttori relativi alla liquidazione di spese afferenti ai capitoli di bilancio amministrati dalla divisione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale e alla Corte dei conti, nei casi previsti, dei provvedimenti di impegni della spesa e della relativa documentazione;

3) richieste, per i rendiconti di spesa prodotti dai funzionari delegati, della documentazione giustificativa;

4) richieste di accertamenti e di documenti relativi ad eseguiti pagamenti;

5) ogni altro adempimento istruttorio e di mera esecuzione connesso all'espletamento dei servizi contabili della divisione.

C) *Comunicazioni e certificazioni*:

a) *di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazioni alle persone e agli enti interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione;

2) rilascio di certificati relativi all'iscrizione di ditte all'Albo dei fornitori della Direzione generale, e di ogni altra attestazione e certificazione in conformità agli atti della divisione;

b) *di competenza del vice direttore di ragioneria*:

1) comunicazioni di avvenute emissioni di ordinativi di pagamento.

DIVISIONE ASSISTENZA MINORILE

A) *Atti vincolati di competenza del direttore generale*:

1) decreti di impegno annuale della spesa per l'esecuzione di convenzioni relative al ricovero di minori, durante il periodo della loro validità;

2) provvedimenti per recupero di somme anticipate ad enti per l'assistenza di minori sotto forma di ricovero o in colonie, campeggi, ecc., quando tale assistenza non sia stata effettuata in tutto o in parte;

3) provvedimenti relativi alle cessioni di credito richieste da parte di enti assistenziali su pagamenti di rette di ricovero.

B) *Atti istruttori e di mera esecuzione*:

a) *di competenza dei direttori di sezione*:

1) richieste di dati e notizie su proposte di stipulazione di convenzioni per ricoveri di minori assistibili;

2) trasmissione degli schemi di convenzione agli enti interessati per la firma da parte dei legali rappresentanti nonchè per la prescritta registrazione fiscale;

3) richieste di informazioni e documentazioni su istanze di istituti assistenziali dirette ad ottenere la concessione della retta di Stato e sussidi per minori assistibili accolti negli istituti medesimi;

4) richieste di informazioni e documentazioni su istanze dirette ad ottenere il ricovero di minori assistibili in istituti, con onere a carico del bilancio del Ministero;

5) altri eventuali adempimenti istruttori e di mera esecuzione delle materie di competenza della divisione;

b) *di competenza del direttore di ragioneria di 2ª classe*:

1) adempimenti istruttori relativi alla liquidazione di spese afferenti ai capitoli di bilancio amministrati dalla divisione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale e alla Corte dei conti, nei casi previsti, dei provvedimenti di impegno della spesa e della relativa documentazione;

3) richieste, per i rendiconti di spesa prodotti dai funzionari delegati, della documentazione giustificativa;

4) richieste di accertamenti e di documenti relativi ad eseguiti pagamenti;

5) ogni altro adempimento istruttorio e di mera esecuzione connesso all'espletamento dei servizi contabili della divisione.

C) *Comunicazioni e certificazioni*:

a) *di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazioni alle persone e agli enti interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione;

2) rilascio di certificazioni e di attestazioni in conformità agli atti della divisione;

b) *di competenza del vice direttore di ragioneria*:

1) comunicazioni di avvenute emissioni di ordinativi di pagamento.

DIVISIONE ASSISTENZA SANITARIA

A) *Atti istruttori e di mera esecuzione*:

a) *di competenza dei direttori di sezione*:

1) adempimenti istruttori relativi ad interventi per l'assistenza sanitaria e farmaceutica in favore degli appartenenti a categorie assistibili a norma del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e successivi e della legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive, nonchè all'assistenza e cura di infermi poveri affetti da malattie o minorazioni che non ricadono nella competenza specifica di altri enti;

2) richieste di informazioni, dati e documentazioni per ricoveri di stranieri in ospedali e in cronicari; per rimborso oneri di spedalità consumate da italiani all'estero, per trasporti relativi al rimpatrio di stranieri e di connazionali infermi;

b) *di competenza del direttore di ragioneria di 2ª classe*:

1) adempimenti istruttori relativi ad anticipazioni, sull'apposito fondo di bilancio, delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali civili e alle cliniche universitarie (leggi 8 luglio 1957, n. 579 e 2 aprile 1958, n. 293);

2) adempimenti istruttori relativi alla liquidazione di spese afferenti agli altri capitoli di bilancio amministrati dalla divisione;

3) trasmissione alla Ragioneria centrale e alla Corte dei conti, nei casi previsti, dei provvedimenti di impegno della spesa e della relativa documentazione;

4) richieste, per i rendiconti di spese prodotti dai funzionari delegati, della documentazione giustificativa;

5) richieste di accertamenti e di documenti relativi ad eseguiti pagamenti;

6) ogni altro adempimento istruttorio e di mera esecuzione connesso all'espletamento dei servizi contabili della divisione.

B) *Comunicazioni e certificazioni*:

a) *di competenza dei consiglieri*:

1) comunicazioni alle persone e agli enti interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione;

2) rilascio di certificazioni e di attestazioni in conformità agli atti della divisione;

b) *di competenza del vice direttore di ragioneria*:

1) comunicazioni di avvenute emissioni di ordinativi di pagamento.

DIVISIONE ASSISTENZA PROFUGHI

A) *Atti vincolati di competenza del direttore generale:*

1) concessione del premio di primo stabilimento ai profughi che si dimettono dai centri di raccolta ed a quelli che rinunziano all'assistenza;

2) trasferimenti dei profughi nei vari centri di raccolta.

B) *Atti istruttori e di mera esecuzione:*

a) *di competenza dei direttori di sezione:*

1) richieste di informazioni, dati e documentazioni relative alla concessione dell'assistenza ordinaria e straordinaria ai profughi in campo e fuori campo;

2) adempimenti istruttori relativi a lavori, forniture, fitto locali e per il funzionamento in genere dei centri di raccolta profughi;

3) richiesta di notizie e atti, nonchè di notificazione delle decisioni, per i ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato e per quelli amministrativi;

4) trasmissione alla Corte dei conti, per la registrazione, dei decreti del Presidente della Repubblica di decisione dei ricorsi straordinari;

5) richieste di notizie e dati, nonchè di notificazione delle sentenze, relativamente a procedimenti instaurati davanti alla autorità giudiziaria ordinaria in materia di lavori, affitti e forniture di competenza della divisione;

6) altri eventuali adempimenti istruttori e di mera esecuzione nella materia di competenza della divisione;

b) *di competenza del direttore di ragioneria di 2ª classe:*

1) adempimenti istruttori relativi alla liquidazione di spese afferenti ai capitoli di bilancio amministrati dalla divisione;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale e alla Corte dei conti, nei casi previsti, dei provvedimenti di impegno della spesa e della relativa documentazione;

3) richieste, per i rendiconti di spesa prodotti dai funzionari delegati, della documentazione giustificativa;

4) richieste di accertamenti e di documenti relativi ad eseguiti pagamenti;

5) ogni altro adempimento istruttorio e di mera esecuzione connesso all'espletamento dei servizi contabili della divisione.

C) *Comunicazioni e certificazioni:*

a) *di competenza dei consiglieri:*

1) comunicazioni alle persone e agli enti interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione;

2) rilascio di certificazioni e di attestazioni in conformità agli atti della divisione;

b) *di competenza del vice direttore di ragioneria:*

1) comunicazioni di avvenute emissioni di ordinativi di pagamento.

ISPETTORATO DI RAGIONERIA

A) *Atti vincolati di competenza del direttore generale:*

1) provvedimenti per il recupero di somme erroneamente versate in Tesoreria;

2) provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate.

B) *Atti istruttori e di mera esecuzione:*

a) *di competenza dei direttori di ragioneria di 2ª classe:*

1) adempimenti istruttori relativi alla liquidazione di spese afferenti ai capitoli di bilancio amministrati dall'Ispettorato;

2) trasmissione alla Ragioneria centrale e alla Corte dei conti, nei casi previsti, dei provvedimenti di impegno della spesa e della relativa documentazione;

3) richieste, per i rendiconti di spesa prodotti dai funzionari delegati, della documentazione giustificativa;

4) richieste di accertamenti e di documenti relativi ad eseguiti pagamenti;

5) ogni altro adempimento istruttorio e di mera esecuzione connesso all'espletamento dei servizi contabili della divisione.

C) *Certificazioni e comunicazioni:*

a) *di competenza dei vice direttori di ragioneria:*

1) comunicazioni di avvenute emissioni di ordinativi di pagamento.

Roma, addì 28 aprile 1962

Il Ministro: TAVIANI

(2267)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 20 dicembre 1965 al 26 dicembre 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.986	3.344	1.245	1.986	4.005	5.280
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	44.783

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.984	11.111	6.661	7.984	9.958	17.465
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.773	9.719	5.578	8.773	10.173	21.013
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	10.073	9.679	5.188	10.073	11.633	23.533
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	11.633	9.631	4.720	11.633	13.385	26.557
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	12.413	9.607	4.486	12.413	14.261	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	13.193	9.583	4.252	13.193	15.137	29.581
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . .	16.573	9.479	3.238	16.573	18.933	36.133
	24	8. superiore al 43 % . . .	23.853	9.255	1.563	23.853	27.109	50.245
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210	8.156	4.015	7.210	8.610	17.263
	28	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	8.510	8.116	3.625	8.510	10.070	19.783
	29	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24% . . .	10.070	8.068	3.157	10.070	11.822	22.807
	30	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27% .	10.850	8.044	2.923	10.850	12.698	24.319
	31	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	11.630	8.020	2.689	11.630	13.574	25.831
	32	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43% . .	15.010	7.916	1.675	15.010	17.370	32.383
	35	7. superiore al 43% .	22.290	7.692	zero	22.290	25.546	46.495
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*) .	zero	zero	zero	zero	zero	361
	41	2. altri . .	6.421	9.548	5.098	6.421	8.395	13.715
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27% . . .	7.938	14.401	6.955	13.722	10.673	20.682
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45% . .	zero	zero	zero	zero	4.655	22.183
	45	3. superiore al 45% . .	zero	zero	zero	zero	7.914	37.720
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno . . .	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	44.783
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore e uguale al 13 %	7.210 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.210 (*f*)	8.610 (*f*)	17.263 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.510 (*f*)	10.070 (*f*)	19.783 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.070 (*f*)	11.822 (*f*)	22.807 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.850 (*f*)	12.698 (*f*)	24.319 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.630 (*f*)	13.574 (*f*)	25.831 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.010 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.010 (*f*)	17.370 (*f*)	32.383 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	22.290 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.290 (*f*)	25.546 (*f*)	46.495 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.421 (*f*)	9.548 (*f*)	5.098 (*f*)	6.421 (*f*)	8.395 (*f*)	13.715 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.377
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.780	25.313
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	11.039	40.845
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.567 (*c*) (*g*)	53.251 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	44.376 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	42.289 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.605
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	10.605
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	7.485
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.610 (*h*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	18.776 (*h*)	zero	18.776 (*h*)	18.776
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	18.776

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	5.561	15.660	zero	5.561	9.630 (*c*)	31.693
	42	V. Tilsit (Havarti)	5.486	13.916	zero	5.486	10.540 (*c*)	23.980
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	1.281	7.598	zero	1.281	2.199 (*c*)	16.262
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	13 16	F. formaggi fusi	4.421	12.885	3.644	5.943	10.193 (*c*)	30.973
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.309	5.008	2.908	7.309	7.856	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da *Paesi terzi*, alla *differenza tra l'ammontare* del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce *risulti scortata da certificato di circolazione* Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In *mancanza* di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C..

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« *Produit n'ayant* pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(671)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi dell'8 aprile 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,63	624,62	624,54	624,70	624,55	624,63	624,67	624,60	624,63	624,60
$ Can.	578,95	578,80	579 —	578,75	578,70	578,80	578,75	578,80	578,70	578,70
Fr. Sv.	143,95	143,94	143,96	143,95	144 —	143,94	143,83	143,95	143,94	143,99
Kr. D.	90,56	90,60	90,53	90,65	90,50	90,61	90,52	90,60	90,61	90,32
Kr. N.	87,31	87,30	87,33	87,31	87,40	87,31	87,295	87,32	87,31	87,32
Kr. Sv.	121,12	121,14	121,15	121,24	121,10	121,15	121,115	121,15	121,15	121,10
Fol.	172,13	172,10	172,15	172,06	172,05	172,10	172,12	172,10	172,10	172,20
Fr. B.	12,52	12,52	12,525	12,52125	12,515	12,52	12,523	12,54	12,52	12,52
Franco francese	127,47	127,47	127,47	127,50	127,45	127,47	127,48	127,45	127,47	127,46
Lst.	1745,26	1745,10	1744,50	1745,625	1745 —	1745,05	1745,55	1745,05	1745,05	1745 —
Din occ.	155,58	155,50	155,54	155,575	155,60	155,53	155,575	155,60	155,53	155,55
Scell. Austr.	24,175	24,17	24,17	24,1825	24,15	24,17	24,174	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,776	21,78	21,78	21,785	21,78	21,78	21,768	21,79	21,78	21,78
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,415	10,43	10,42	10,4182	10,42	10,42	10,43

Media dei titoli dell'8 aprile 1966

Rendita 5 % 1935	106,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,30
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1966

1 Dollaro USA	624,685
1 Dollaro canadese	578,75
1 Franco svizzero	143,89
1 Corona danese	90,585
1 Corona norvegese	87,302
1 Corona svedese	121,177
1 Fiorino olandese	172,09
1 Franco belga	12,522
1 Franco francese	127,49
1 Lira sterlina	1745,587
1 Marco germanico	155,575
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,776
1 Peseta Sp.	10,417

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «Clinica pediatrica» presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante la cattedra di «Clinica pediatrica», alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3249)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2013 in data 16 marzo 1966 il dott. Domenico Sirgiovanni è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro.

(2738)

MINISTERO DELLA DIFESA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1966, registro n. 91 Riposi militari, foglio n. 378, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto, in data 5 gennaio 1965, dal ten. col. pil. in P. A. Di Mauro Nicola avverso il decreto presidenziale 19 dicembre 1963 per la parte riguardante il collocamento in P. A., per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 3 luglio 1955, ai sensi dell'art. 35 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

(2668)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito Mesagnese, società per azioni, con sede in Mesagne (Brindisi) in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 28 marzo 1966 tenuta dal Comitato di sorveglianza del Credito Mesagnese società per azioni con sede in Mesagne (Brindisi), in amministrazione straordinaria, il rag. Giuseppe Barzotti è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3246)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione dell'elenco dei candidati dichiarati idonei per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1963.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge, nonchè la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni sull'ordinamento forense;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1963, che ha indetto gli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1963;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1963, che approva l'elenco dei candidati dichiarati idonei, successivamente annullato con decisione del Consiglio di Stato - Sezione IV - n. 320/1964 del 13 marzo 1964;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1965 che, a seguito dell'annullamento del citato decreto ministeriale 6 agosto 1963, ed in conformità alla citata decisione del Consiglio di Stato, ha disposto la rinnovazione della prova scritta di diritto penale relativa alla sessione di esami indetta con il menzionato decreto ministeriale 5 marzo 1963;

Visti l'unita relazione del presidente della Commissione degli esami su indicati, nonchè l'elenco dei candidati che hanno riportato la idoneità;

Approva

l'unito elenco dei candidati dichiarati idonei.

Roma, addì 28 marzo 1966

Il Ministro: REALE

Commissione per gli esami di iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori - Sessione 1963 (indetti con decreto ministeriale 5 marzo 1963 e 14 dicembre 1965)

Elenco dei candidati idonei ai sensi dell'art 7 della legge 23 marzo 1940, n. 254

COGNOME E NOME	Ricorso per Cassazione in materia civile	Ricorso per Cassazione in materia penale	Ricorso per Cassazione in materia amministrativa	Prova orale	Risultato
1. Italia avv. Federico, nato a Siracusa il 10 maggio 1930	8,60	8,20	7	9	Idoneo
2. Labonia avv. Ernesto, nato a Napoli il 3 febbraio 1928	7,60	7,40	7	10	Idoneo
3. Maisto avv. Pasquale, nato a Grumo Nevano l'8 novembre 1921	7	8	7,40	9,60	Idoneo
4. Manetti avv. Paolo, nato a Firenze il 12 ottobre 1932	8	8	8,80	8	Idoneo
5. Modesti avv. Franco, nato a Varese il 17 marzo 1934	8,60	8,80	8,40	8	Idoneo
6. Oriani avv. Raffaele, nato a Marigliano l'11 settembre 1931	7,20	7,80	8	9,20	Idoneo
7. Persiani avv. Mattia, nato a Roma il 19 gennaio 1932	7,60	8,20	9	8,60	Idoneo
8. Prestipino Giarritta avv. Salvatore, nato a Torino il 25 febbraio 1929	7	8	8,40	9,60	Idoneo
9. Simio avv. Mario, nato a Firenze il 21 novembre 1934	8	7,40	8	9	Idoneo
10. Speranza avv. Sergio, nato a L'Aquila il 4 agosto 1934	7,60	7,40	8,20	9,40	Idoneo
11. Treves avv. Augusto, nato a Napoli il 14 giugno 1928	7,60	8	8,40	8	Idoneo
12. Vivenzio avv. Renato, nato a Napoli l'11 ottobre 1933	9	9,20	8	9,60	Idoneo

Roma, addì 18 marzo 1966

I segretari
F.to: LUCARO
» LAVIOLA

Il presidente: PELLETTIERI

(3084)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331 modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità risulta attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in Medicina e chirurgia o Scienze biologiche;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di età di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituti di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato; nonchè nei confronti del personale che presti la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le due lingue straniere di cui al successivo art. 6 ai fini della prova orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale:

A) *prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di biologia generale;

2) svolgimento di un tema su un argomento di fisiologia generale;

3) svolgimento di un tema su un argomento di chimica biologica;

B) *prove pratiche*:

1) dissezione e autopsia di animali da esperimento;

2) tecnica microscopica e riconoscimento di preparati istologici;

3) tecniche fisico-chimiche di comune impiego in Laboratorio;

C) *prova orale*:

gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche: ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità: traduzione all'impronta da due lingue straniere, scelte dal candidato fra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, di bue brani tratti da testi scientifici attinenti agli argomenti delle prove scritte.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato le prove pratiche.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto nella prova orale nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai

sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini di chiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, numero 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti d'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trova alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1966
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 16

(2408)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Sostituzione di un membro aggiunto alla Commissione esaminatrice per il concorso a ventisette posti di ispettore di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 14 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1965, registro n. 2, foglio n. 341, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 28 giugno 1965, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventisette posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1965, registro n. 3, foglio n. 385, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 novembre 1965, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso sopra indicato;

Considerato che la professoressa Camilla Giordano Lay nominata membro aggiunto per la prova di lingua tedesca, con il secondo dei decreti precitati, ha comunicato di non poter accettare tale incarico e che, pertanto, è necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico.

La professoressa Camilla Giordano Lay è sostituita nell'incarico di membro aggiunto per l'esame di lingua tedesca, nella Commissione di cui al secondo dei decreti ministeriali precitati dalla professoressa Valz-Spuret Anna Maria, insegnante di lingua e letteratura tedesca nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1966

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1966
Registro n. 5 *bilancio Trasporti (Isp. gen. av. civ.), foglio n.* 56

(2611)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7385 del 17 marzo 1964, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1963;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Latona Angela . . . . . . punti 68,657 su 120
2. Cataldo Ignazia . . . . . . » 63,275 »
3. Di Noto Concetta . . . . . . » 62,760 »
4. Azzara Mariantonia . . . . . . » 61,872 »
5. Mandalà Franca . . . . . . » 61,772 »
6. Di Gangi Rosa . . . . . . » 61,350 »
7. Brullo Francesca . . . . . . » 60,830 »
8. Pecora Francesca . . . . . . » 60,719 »
9. Cassata Maura . . . . . . » 60,630 »
10. Turrisi Rosaria . . . . . . » 59,405 »
11. Scialabba Carmela . . . . . . » 59,402 »
12. Di Gangi Rosaria . . . . . . » 59,338 »
13. Passalacqua Rosalia . . . . . . » 59,151 »
14. Fedele Alberta . . . . . . » 58,590 »
15. Comparato Maria . . . . . . » 58,147 »
16. Cusumano Vincenza . . . . . . » 57,615 »
17. Ingraffia Giovanna . . . . . . » 57,519 »
18. Ferrante Maddalena . . . . . . » 54,927 »
19. Piave Vincenza . . . . . . » 52,827 »
20. Fragale Antonina . . . . . . » 52,803 »
21. Sorce Filippa . . . . . . » 52,782 »
22. Lo Dico Santa . . . . . . » 51,853 »
23. Mongiovì Filomena . . . . . . » 50,050 »
24. Mannina Vincenza . . . . . . » 46,082 »
25. Cascio Rosa . . . . . . » 42,672 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio, della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 26 febbraio 1966

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5172, di pari data, con il quale venne approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee al concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1963;

Visto l'ordine delle preferenze indicato da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1) Latona Angela: Palermo (Villagrazia);
2) Cataldo Ignazia: Palermo (Sferracavallo);
3) Di Noto Concetta: Palermo (Partanna Mondello);
4) Azzara Mariantonia: Cefalù (Sant'Ambrogio);
5) Mandalà Franca: Gangi (2ª condotta);
6) Di Gangi Rosa: Carini (Villagrazia);
7) Brullo Francesca: Ustica (sede unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio, della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 26 febbraio 1966

Il medico provinciale: MORANTE

(2589)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2855 in data 6 aprile 1964, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 2197 in data 27 aprile 1965, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con propri decreti n. 471 in data 15 marzo 1965 e n. 3506 in data 8 novembre 1965, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965 e n. 292 del 23 novembre 1965;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1963:

1. Siri Mario . . . . punti 69,81
2. Balbo Luigi . . . . » 65,18
3. Guiot Giulio . . . . » 64,99
4. Busca Alessandro . . . . » 62,85
5. Indalezio Francesco . . . . » 61,25
6. Bonani Giuliano . . . . punti 61,03
7. Perasso Sebastiano . . . . » 60,81
8. Gallareto Sergio . . . . » 58,60
9. Ghiglione Pietro . . . . » 58,46
10. Garavelli Giovanni . . . . » 56,13
11. Calcagno Albino . . . . » 55,90
12. Varaldo Giovanni . . . . » 55,86
13. Martinelli Leonardo . . . . » 55,64
14. Clerici Livio . . . . » 55,60
15. Ambrosiani Sergio . . . . » 54,98
16. Marchioni Enrico . . . . » 54,78
17. Boveri Michele . . . . » 54,16
18. Maltoni Natalino . . . . » 53,55
19. Dardano Candido . . . . » 52,73
20. Grappiolo Celso . . . . » 52,03
21. De Santolo Gianpiero . . . . » 51,68
22. Nosengo Serafino . . . . » 51,24
23. Furlotti Marino Gian Luigi . . . . . » 49,73
24. Piacenza Giovanni . . . . » 48,35
25. Lavazza Luciano . . . . » 47,52
26. Mazza Renzo . . . . » 46,99
27. Aprile Franco . . . . » 43,50
28. Baldini Armando . . . . » 42,35

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 15 marzo 1966

Il medico provinciale: SIRCANA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2855 in data 6 aprile 1964, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 861 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1. Siri Mario: Morano Po;
2. Balbo Luigi: Predosa - frazione Castelferro-Mantovana;
3) Guiot Giulio: Ponzone - frazione Cimaferle-Toleto-Piancastagna;
4) Busca Alessandro: Trisobbio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 15 marzo 1966

Il medico provinciale: SIRCANA

(2678)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.